

Trade & Customs Italian Update

Luglio - Settembre, 3/2016

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441 - F: +39 02 67644758

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378 - F: +39 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711 - F: +39 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961 - F: +39 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225 - F: +39 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617 - F: +39 081 2488373

Padova

Piazza Salvermini 2, 35131
T: +39 049 8239611 - F: +39 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518 - F: +39 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 34, 65121
T: +39 085 4210479 - F: +39 085 4429900

Roma

Piazza delle Muse 8, 00197
T: +39 06 809631 - F: +39 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166 - F: +39 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111 - F: +39 045 8114390

AEO - Sicurezza della documentazione: nuovo regolamento privacy sulla protezione dei dati

Il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (Reg. n. UE 2016/679 - *General Data Protection Regulation - GDPR*), che introduce un nuovo sistema di adempimenti, valido in ogni scenario di business ed applicabile sia nel settore privato che in quello pubblico. Il Regolamento introduce rilevanti novità rispetto al precedente impianto regolamentare (Codice Privacy) ed è direttamente applicabile agli Stati membri. Per le Aziende, l'entrata in vigore della normativa comunitaria impone importanti misure di adeguamento, con rilevanti implicazioni sotto diversi profili:

- **Compliance Normativa/Regolatoria** (verifica degli adempimenti previsti *ex lege*, analisi dei provvedimenti dell'Autorità Garante, gestione delle controversie legali per indebiti trattamenti, etc.)
- **Governance e processi**, con focus su ruoli e responsabilità, formalizzazione di procedure, interazioni con esistenti sistemi di gestione (i.e. Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, Sistema di certificazione AEO, Sistemi di gestione della qualità, etc.)
- Organizzazione e Infrastruttura dei processi di Information Communication Technology (**ICT**).

La conformità alle nuove disposizioni in materia di 'privacy' comporta, dunque, interventi strutturati tendenti all'adozione di un Modello organizzativo (**Compliance Program Privacy**) in grado di garantire un Sistema di Controllo interno sui processi di trattamento dei dati, fondato su logiche *risk-based* e funzionale ad evitare l'incorrere in sanzioni amministrativo-penali previste dal Regolamento. Il 'costo', infatti, di una mancata compliance normativa è particolarmente gravoso, atteso che il nuovo Regolamento prevede rilevanti sanzioni amministrative (fino a 20 Milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente), nonché ulteriori responsabilità di natura penale, ricorrendone i presupposti.

La Cassazione ribadisce la natura di tributo interno dell'IVA all'importazione

Con la sentenza n. 16509 del 5 agosto 2016 la Corte di Cassazione ribadisce come l'IVA all'importazione abbia natura di tributo interno. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei Giudici di seconda istanza

che, in sede di gravame, respingevano l'appello proposto dall'Ufficio, il quale recuperava l'IVA all'importazione contestando alla Società l'indebito ricorso al regime del deposito IVA in quanto utilizzato in modo virtuale, ossia senza la materiale introduzione della merce.

In particolare, la Corte di legittimità ha ribadito il principio alla luce del quale il sistema dell'IVA all'importazione è incardinato in quello generale dell'IVA, pertanto l'IVA all'importazione ha natura di tributo interno nonostante i profili di specialità che indubbiamente caratterizzano l'imposta *de qua*.

Infatti, a differenza di quella interna, l'IVA all'importazione deve essere versata in occasione di ciascuna importazione, al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana ed il relativo obbligo incombe sul dichiarante anche se soggetto privato e, con riferimento alle merci introdotte nei depositi IVA, l'IVA 'intracomunitaria' va assolta al momento dell'estrazione del deposito mediante *reverse charge* (inversione contabile) e a cura del cessionario o committente (se soggetto passivo IVA).

In sostanza, la Suprema Corte conferma che l'avvenuta autofatturazione dell'IVA consiste in un '*utile modo di assolvimento dell'iva all'importazione*' sempre che esso non sia preordinato a una frode.

Esportatore UE: chiarimenti sulla nuova definizione

Il Regolamento (UE) n. 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 '*che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione*' definisce l'esportatore come il soggetto stabilito nell'UE titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo ed avente la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione o - in assenza del suddetto contratto - il soggetto stabilito nell'UE avente la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Sul punto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcuni chiarimenti, con la [nota Prot. n. 70662/RU](#) del 7 luglio u.s., precisando che - durante il periodo transitorio previsto per il 1° maggio 2019 e fino all'implementazione dei sistemi informatici - il soggetto stabilito in un Paese terzo che esporta merci dall'Unione può essere indicato come soggetto speditore, inserendo il proprio nome, indirizzo e numero EORI nella casella 2 del DAU, a condizione che la

dichiarazione doganale di esportazione sia presentata da un rappresentante doganale stabilito nell'Unione che operi in rappresentanza indiretta, sia indicato nella casella 14 del DAU.

La Cina aderisce alla Convenzione TIR del 1975

In data 5 luglio 2016 il Governo della Repubblica Popolare Cinese ha depositato i suoi strumenti di adesione alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet tir ([Convenzione TIR](#) firmata originariamente a Ginevra in data 14 novembre 1975). Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane con una comunicazione dello scorso 19 Luglio 2016, chiarendo che la Convenzione TIR entrerà in vigore in Cina solo a partire dal 5 Gennaio 2017. La Repubblica Popolare Cinese ha inoltre dichiarato come non si considera vincolata dai paragrafi relativi alle '*Risoluzioni di controversie*' della Convenzione stessa, e che la medesima non troverà applicazione all'interno delle Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.

Sentenza favorevole al contribuente immediatamente esecutiva senza garanzia

La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia - Mestre, con la sentenza n. 316 del 20 giugno u.s., ha dato attuazione all'articolo 69 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 '*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*', così come sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. gg, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156*. In particolare, i Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso '*ordinando all'Ufficio la immediata restituzione di quanto richiesto (...) non ritenendo di condizionare parte ricorrente ad alcun vincolo fidejussorio*'.

La norma in esame - entrata in vigore a far data dal 1° giugno u.s. - ha previsto, infatti, l'immediata esecutività delle pronunce favorevoli al contribuente, subordinando il pagamento di somme, di importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, alla prestazione di garanzia, per la cui valutazione il giudice dovrà tenere in considerazione le condizioni di solvibilità dell'istante.



Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio
KPMG, Tax & Legal
T: +39 06 809631
E: mfabio@kpmg.it

Aurora Marrocco
KPMG, Tax & Legal
T: +39 06 809631
E: amarrocco@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/socialmedia

kpmg.com/app



Trade & Customs Italian Update / Luglio - Settembre, 3/2016

© 2016 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.